



Lucca lì 14/12/2022

Spett.le Operatore economico

OGGETTO: Richiesta preventivo per l'affidamento del servizio di gestione, biglietteria e custodia dei monumenti Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico dal 01/01/2023 al 31/03/2023.ai sensi del Decreto legge n. 76 del 2020
CIG -9532195827

Premesso che

- Metro Srl (in seguito solo "Metro") è una società a responsabilità limitata unipersonale, il cui Socio unico è il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.";
- La società, quale concessionaria del Comune di Lucca che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, ha per oggetto, tra l'altro, la gestione dell'accoglienza turistica e attività ad essa collegata;
- Con richiesta di preventivo l'Ente ha manifestato la volontà di procedere all'affidamento del servizio in oggetto a Metro consentendo alla stessa di effettuarlo ricorrendo fino al 80% dell'importo affidato in subappalto;
- Metro ha presentato la propria offerta per la gestione del servizio e con Determina del 21/11/2021 l'Amministratore ha stabilito la necessità di procedere al subappalto nel limite indicato dall'Ente
- L'affidamento diretto del servizio avverrà a i sensi dell'Art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, una volta che Metro srl avrà valutato con proprie ricerche di mercato la congruità dei prezzi offerti.

1) OGGETTO

L'oggetto del contratto viene meglio definito nella Relazione Tecnica e nell'Allegato 1

2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO E PROROGA TECNICA

L'appalto avrà la durata di 3 mesi a far data dal 01 gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 salvo proroga tecnica di 2 mesi nelle more della conclusione della procedura di affidamento stante la formalizzazione dell'ampliamento degli orari richiesti.

3) VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo dell'appalto del servizio per tutta la durata indicata di 3 mesi oltre proroga tecnica di 2 mesi e quinto d'obbligo è come risulta dal quadro economico sottostante:

Quadro economico del progetto ex art. 113 e ss.mm.ii. Dlgs 50/2019			
	<i>netti</i>	<i>iva</i>	<i>lordo</i>
Costo della mano d'opera complessivo a base d'asta	€ 14.989,10		
Spese generali (5,33% sull'importo del costo complessivo) a base d'asta	€ 798,92		
Totale base d'asta soggetto per tre mesi	€ 15.788,02	€ 3.473,36	€ 19.261,38
oneri sulla sicurezza per rischi interferenza non soggetti a ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Totale base d'asta soggetto	€ 15.788,02	€ 10.420,09	€ 57.784,15
proroga tecnica non prevista	€ 28.906,34	€ 6.359,40	€ 35.265,74
quinto d'obbligo non previsto	€ 3.157,60	€ 694,67	€ 3.852,28
importo soggetto ad affidamento	€ 47.851,97	€ 10.527,43	€ 58.379,40

Non sono previsti oneri della sicurezza per i rischi interferenziali.

4) MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.106 D. Lgs. 50/2016 è prevista, durante il periodo di efficacia del contratto, la seguente modifica, la cui eventualità deve essere stabilita nei documenti di gara:

- comma 1 lett. e) – modifiche che non sono sostanziali ai sensi del comma 4 per la soglia di 1/5.
- Comma 11- *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, stabilito in mesi tre.*

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pesavento.

6) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, però, l’operatore economico ha facoltà, a propria cura e spese, di acquisire ogni utile informazione e, ove lo ritengano opportuno, effettuare il sopralluogo presso gli uffici oggetto del servizio.

Qualora l’operatore economico non dovesse procedere all’effettuazione del sopralluogo, lo stesso non potrà sollevare alcun contenzioso nei confronti di Metro che possa riguardare il riscontro, durante lo svolgimento del servizio, di situazioni tali da pregiudicare il normale svolgimento del servizio medesimo.

7) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

I soggetti interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, dovranno aver caricato, **entro e non oltre il termine indicato dal sistema**, la documentazione richiesta sul portale S.T.A.R.T.

Metro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar seguito alla richiesta di preventivo.

8) DOCUMENTI DI GARA DA TRASMETTERE TUTTI ATTRAVERSO START

I concorrenti devono produrre la seguente documentazione firmata digitalmente (il sottoscrittore deve essere chi ne ha titolo ed il medesimo per tutta la documentazione di gara):

- Domanda di partecipazione.;
- DGUE redatto su modulo editabile allegato alla presente procedura;
- PASSOE;
- Attestazione pagamento Marca da Bollo

- Dichiarazione integrativa;
- Relazione Tecnica firmato per accettazione;
- Lettera d'invito firmata per accettazione;
- Tracciabilità Finanziaria
- Privacy
- Preventivo redatta su carta intestata con indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza
- Offerta economica generata automaticamente dal programma S.T.A.R.T.;

9) D.G.U.E.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in formato editabile.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.11 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 11 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 11 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente bando;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Metro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto

10) D.U.V.R.I.

Non verrà redatto il DUVRI in quanto il servizio è di natura intellettuale.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO - PASSOE

Il candidato allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 e/o al subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, il proprio PASSOE dovrà contenere i dati relativi all'ausiliaria.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 1300/2017, i partecipanti alla presente procedura di gara sono soggetti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC.

ATTESTAZIONE PAGAMENTO MARCA DA BOLLO

Le offerte economiche dei contratti pubblici affidati o assegnati tramite procedure ex art. 63 o ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi quindi gli affidamenti diretti, espletate su piattaforme digitali, sono soggette a imposta di bollo. A tal fine l'operatore economico potrà

effettuare il pagamento del corrispettivo di € 16,00, relativo al costo di n. 1 marca da bollo mediante acquisto della marca da bollo cartacea che sarà annullata mediante apposizione della data e/o del numero di CIG, avendo cura che si riesca a leggere il numero identificativo della stessa. L'operatore economico provvederà pertanto a compilare il modello redatto dalla S.A. e ad apporre sullo stesso la marca da bollo annullata. L'operatore economico affidatario dovrà inserire nella sezione dedicata di S.T.A.R.T l' "Attestazione comprovante avvenuto pagamento bollo"

11) REQUISITI RICHIESTI

11.1. Requisiti di ordine generale:

Può presentare l'offerta l'operatore economico che, alla data di scadenza del termine per la presentazione, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
- Essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi –previdenziali –assicurativi (DURC).
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- Essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione);
- Essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008 ed s.m.i.

11.2. Capacità tecnica e professionale:

Ai sensi dell'art. 83 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e allegato XVII parte II del D.Lgs. 50/2016 si richiede:
- avere eseguito nell'ultimo triennio (2019- 2020-2021) uno o più servizi di bigliettazione e accoglienza c/o musei o simili. In tal caso l'operatore presenterà un elenco dei principali servizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. Il Rup potrà procedere a verificare le dichiarazioni rese.

11.3. Capacità economica- finanziaria

Ai sensi dell'art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 si richiede:
- avere conseguito, nell'ultimo triennio (2019- 2020-2021) un fatturato medio specifico per la tipologia di servizio, di importo pari o superiore al valore a base d'asta per il triennio.

I requisiti di cui sopra saranno oggetto di specifica dichiarazione del concorrente resa tramite compilazione del D.GUE.

Successivamente all'affidamento del servizio, Metro provvederà ad effettuare le verifiche di legge (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La verifica dei requisiti avverrà tramite AVCPASS.

12) FORMULAZIONE E VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'offerta economica deve indicare in cifre la Vostra migliore offerta, IVA ed eventuali altri oneri esclusi. L'offerta sarà presentata a corpo indicando, in maniera precisa il costo della manodopera e della messa in sicurezza e precisando il costo orario che è stato utilizzato per la determinazione dell'offerta.



Metro si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o modificazione dei presupposti economici e/o giuridici della stessa senza che il concorrente possa vantare pretese di sorta o diritti a qualsivoglia risarcimento.
La procedura di affidamento si svolgerà successivamente sulla piattaforma START.

13) VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte presentate vincoleranno le ditte concorrenti per **180 giorni** dalla data di esperimento della gara.

14) ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il contratto è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nella presente lettera di invito.

Secondo quanto dispone l'art. 4 comma 6 del d. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 modificato dal d. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 art. 1 c. 6, la suddetta procedura non potrà avere durata superiore ai 30 giorni dalla data di esecuzione della prestazione del servizio.

15) GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ASSICURAZIONE PER DANNI DA ESECUZIONE

Il fornitore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo a base di gara, con le modalità, maggiorazioni e riduzioni previste all'art. 103 del codice degli appalti (D.lgs. 50/16).

Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della stazione appaltante.

Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.

La ditta dovrà rispondere di tutti gli infortuni e i danni causati a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo:

- A persone o cose alle dipendenze della ditta stessa;
- A persone o cose alle dipendenze di Metro e dell'Amministrazione Comunale;
- A terzi e/o cose di loro proprietà

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei monumenti e cessa alla data di riconsegna degli stessi.

Sul certificato di assicurazione dovrà risultare espressa la clausola che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

16) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa successivamente alla completa e regolare esecuzione della fornitura richiesta, una volta confermato da parte della S.A. l'esito positivo del servizio tramite PEC. La fatturazione dovrà essere effettuata tramite l'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica, utilizzando il codice sdi M5UXCR1. La fattura dovrà essere intestata a Metro srl via di Tiglio 957 San Filippo Lucca P.I. e C.F. 01934370469 e dovrà indicare:

- il periodo di riferimento;
- il numero di "CIG",
- le coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

La fattura dovrà inoltre richiamare il regime di split payment, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 683/1972 (L. 23/12/2014 n° 190). I pagamenti verranno disposti da Metro, in aderenza al disposto di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, verranno effettuati, in ossequio al d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., salvo diversa pattuizione fra le parti in sede di contratto, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture previa verifica della regolarità contributiva. Nei casi in cui siano contestate inadempienze, Metro può:

sospendere i pagamenti alla Ditta, ferma l'applicazione delle eventuali penali/sanzioni, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali;

riconoscere alla Ditta il corrispettivo che risulta nel contratto applicativo, dedotti gli importi relativi alle minori/difformi prestazioni eseguite ed eventuali penali/sanzioni, per gli importi indicati al successivo punto 19. del presente capitolato.

In sede di liquidazione delle fatture, pertanto, ne verrà tenuto conto e quindi verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali/sanzioni per ritardata/difforme esecuzione.

Il pagamento della fattura avverrà 30 DFFM nel rispetto delle norme relative.

17) ONERI SPETTANTI ALL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio affidato. L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. L'affidatario, altresì, deve osservare e far osservare ai suoi dipendenti gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento di Metro adottato con determina dell'Amministratore UNICO 4 del 17/02/2020 (obblighi in materia di anticorruzione) e pubblicati sul sito nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

La Ditta è obbligata a:

- impiegare per l'esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente adatto allo svolgimento dei compiti inerenti la fornitura in oggetto in possesso delle licenze/autorizzazioni ecc. necessarie a norma di legge;
- impiegare, per l'esecuzione del servizio, personale adeguatamente formato, in relazione all'attività da svolgere, che svolga il servizio di accoglienza, assistenza ed anche in lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
- informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio;
- dotarsi di tutta l'attrezzatura e di DPI
- necessari all'espletamento del servizio, rispondente alle norme di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti, senza oneri aggiuntivi per l'Ente;
- garantire ogni attività organizzativa per assicurare un ordinato, rapido ed efficace espletamento dei lavori nel rispetto dei termini indicati nei documenti allegati alla presente lettera d'invito.

Ogni variazione dovrà essere comunicata al referente di Metro prima dell'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

L'affidatario e per essa il personale addetto, è altresì obbligato a segnalare ogni situazione anomala o di potenziale pericolo, dandone immediata comunicazione telefonica al referente di Metro o richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine pubblico o del pubblico soccorso.

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga ad osservare, altresì, tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio e di contrasto all'infezione da COVID-19.

18) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva, secondo le prescrizioni previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. con le modalità dell'art.93 commi 2 e 3 stesso decreto e come meglio specificato nel contratto.

La garanzia è prestata secondo le seguenti forme:

- a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- b) mediante fideiussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a prima richiesta del Committente beneficiario, con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice richiesta del Committente beneficiario.

La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito svincolo (costituito anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del presente servizio e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina in ogni caso la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

19) TEMPI ESECUZIONE AFFIDAMENTO

La società affidataria si impegna a svolgere il servizio dal 01/01/2023.

20) CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la pianificazione e l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è stata inserita apposita clausola sociale nello schema di contratto. Al fine del rispetto della clausola, l'operatore economico allega nella busta amministrativa un progetto di assorbimento comprensivo della dichiarazione di accettazione della clausola sociale. Si precisa che il progetto di assorbimento può consistere:

- nella dichiarazione di accettazione della clausola sociale proposta dalla Stazione Appaltante con riferimento all'elenco del personale che ne beneficerà e a tutti i dati ad esso correlati, nonché delle disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL di riferimento. È fatta salva la possibilità di dichiarare l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall'operatore economico;
- nella formulazione di un proprio progetto di assorbimento atto ad illustrare la concreta modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che

beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa.

L'operatore economico dovrà comunque dichiarare espressamente il proposito di applicare compiutamente tale progetto nell'esecuzione del contratto, nonché di applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL di riferimento. È fatta salva la possibilità di dichiarare l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall'operatore economico.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, costituisce obbligo contrattuale e sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante la sua esecuzione. Il progetto non comporta alcuna valutazione con riferimento all'assegnazione di punti nell'offerta.

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale di cui allo schema di contratto, con la conseguenza che tali mancanze costituiscono manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per le quali si impone l'esclusione dalla gara.

L'esclusione viceversa non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa.

21) SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

22) PENALI E SANZIONI

Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui ai punti seguenti e a quelli riportati nella Relazione Tecnica, Metro potrà applicare le corrispondenti penali in essa riportate.

23) COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA DITTA

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare a Metro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente Metro e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà di Metro di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna dei prodotti ordinati non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o cause eccezionali comunque non imputabili alla Ditta, quest'ultima dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Referente di Metro, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine di accertare l'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione della prestazione, nonché delle valutazioni del caso e delle conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penali/sanzioni (insindacabile giudizio di Metro, compiute le valutazioni di competenza).

24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art.105 c.1 del Codice degli Appalti.

È altresì vietata la cessione dei crediti contemplata all'art.106 c.13 del Codice degli Appalti.

Si ritengono autorizzate le sole cessioni derivanti dal presente contratto, una volta certificati i crediti mediante la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

25) RECESSO

Metro ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto. In caso di recesso si applica quanto previsto all'Art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, la l'affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei lavori oggetto del Contratto.

Metro ha diritto, altresì, a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, secondo le modalità ivi previste (nuove Convenzioni Consip a prezzi migliorativi).

È fatto divieto all'affidatario di recedere dal contratto.

26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Metro attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute.

Oltre a quanto previsto dagli Artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Metro potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta affidataria per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta affidataria per la partecipazione alla lettera d'invito, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- fallimento o stato di liquidazione o altre procedure concorsuali con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942
- condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della ditta affidataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- difformità delle caratteristiche del lavoro eseguito rispetto a quanto indicato dalla documentazione Allegata alla lettera d'invito;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- interruzione o sospensione non motivata del lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi
- violazione del dovere di riservatezza;
- azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- violazione della Tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato rispetto del termine di Attivazione dei lavori, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nel Verbale di attivazione;
- perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti morali che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. approvato con Determina dell'amministratore Unico del 17/02/2020;

In particolare il contratto si intende risolto di diritto, con applicazione della penale non inferiore al 10% del contratto in caso di accertamento definitivo del difetto del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 comma 1,4 e 5 lett. b d.lgs 50/2016.

27) OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA.

Il Fornitore è a conoscenza che Metro srl ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva fin d'ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di Fornitore o di suoi eventuali collaboratori."

28) CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario è tenuto a conoscere il Codice di comportamento aziendale di Metro srl, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 17/02/2020 e disponibile sul sito internet www.metrosrl.it nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché a rispettare e a far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

29) RISERVATEZZA

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Metro ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la ditta affidataria contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

La ditta affidataria contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art.30 la ditta affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal REG. UE 2016/679 (Regolamento Europeo c.d. GDPR) in merito al trattamento dei dati personali e privacy.

Le Parti prendono atto ed accettano che Metro potrà acquisire ovvero richiedere direttamente alla ditta affidataria informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dal Contratto.

30) Privacy

Metro srl dichiara, relativamente al presente affidamento e in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 di attuazione, che potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento l'aggiudicatario ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Metro srl P.E.C.: amministrazione.metro srl@pec.wmail.it;

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.Metrosrl.it, accedendo alla sezione "privacy".

31) Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la ditta affidataria contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, si conviene che, in ogni caso, Metro, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'Art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al contraente, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011.

La ditta affidataria contraente, nella sua qualità di affidatario, si obbliga, a mente dell'Art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La ditta affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La ditta affidataria contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Metro verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge.

La ditta affidataria sarà tenuta a comunicare al Metro, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del contraente dedicato/i.

La ditta affidataria contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, la ditta affidataria contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della ditta affidataria riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

32) Foro Competente e norme di rinvio

Per qualsivoglia controversia inerente lo svolgimento dell'appalto è competente il foro di Lucca. È escluso il ricorso all'arbitrato. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera di invito e dei suoi allegati, si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare il d.lgs. 50/2016, la normativa di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

La partecipazione alla procedura in oggetto equivale a completa accettazione di tutte le clausole contrattuali previste nella presente lettera di invito e nei relativi allegati.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire inderogabilmente tramite pec.

33) Stipula e spese di contratto e oneri fiscali

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni e qualsiasi divergenza che dovesse insorgere in ordine ad interpretazioni contrattuali o relativamente a circostanze non contemplate dal contratto stesso, sarà esperito un tentativo di conciliazione amichevole in contraddittorio tra le parti in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti o persona da essi delegata.